

Corte d'Appello Trento - Sezione penale - Sentenza 19 giugno 2015 n. 221

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

D.ssa DANIELA GENALIZZI PRESIDENTE

D.ssa IOLANDA RICCHI CONSIGLIERE

D.ssa ANNA MARIA CREAZZO CONSIGLIERE

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente

SENTENZA

nei confronti di

MA.MA. nt. (...) residente in Carisolo (TN) via (...) - domicilio dichiarato in Ventimiglia (IM) fraz. Torri via (...) presso il figlio Ma.Ci.

Non sofferta carcerazione preventiva

LIBERA - CONTUMACE

IMPUTATA

per i seguenti reati:

A) Reato previsto dagli artt. 591 c.p. e 36 L. 5 febbraio 1992 n. 104 perché abbandonava Va.Ma., persona incapace per malattia di provvedere a se stessa e portatrice di minorazione fisica, della quale aveva custodia o comunque doveva averne cura. In particolare, nell'esercizio dell'attività di assistente familiare (badante) della signora Va.Ma., persona con grave invalidità e necessitante di assistenza continua in quanto affetta da: "Grave deficit deambulatorio in emisindrome destra ed esiti di frattura per trocanterica del femore omolaterale, disfasia ed incontinenza", accendeva la stufa a legna (cucina economica) nel locale cucina, ove trovavasi quest'ultima e, in stato di intossicazione alcoolica, lasciava i cerchi aperti con le fiamme libere che fuoriuscivano dalla stufa stessa. In tali circostanze, con il rischio di incendio o comunque qualora le fiamme si fossero spente spontaneamente, che il fumo sprigionato asfissiasse la Va., abbandonava la predetta, costretta a letto ed incapace di fuggire, lasciando il locale dopo avere chiuso la porta a chiave e portandosi in altro appartamento sito al piano superiore del medesimo edificio.

Lo stato di abbandono cessava solo a seguito dell'intervento del figlio della VA., allertato dalla di lui sorella che aveva ricevuto la richiesta telefonica di aiuto da parte della madre. Fatti commessi in Carisolo (TN) il (...).

B) Reato previsto dagli artt. 610 c.p. perché nella circostanza di cui al capo

1) strappava con violenza il telefono dalle mani della signora Va.Ma., costringendo la medesima ad interrompere la comunicazione telefonica con la figlia Ga.Ca. mentre alla stessa stava richiedendo aiuto per i fatti di cui al capo precedente.

Con l'aggravante di cui all'art. 36 L. 5 febbraio 1992 n. 104

APPELLANTE

L'imputata avverso la sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica n. 157/14 del 12/02/2014 che dichiarava Ma.Ma. colpevole dei reati a lei ascritti, uniti in continuazione ed identificato come più grave quello sub .1. e, concesse le attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi 9 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Doppi benefici di legge.

La condannava inoltre al risarcimento del danno in favore della costituita PC, liquidato equitativamente in Euro 2.500, ed alla rifusione delle spese di patrocinio, liquidate in Euro 3.250 oltre accessori di legge se dovuti.

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Consigliere D.ssa Daniela Genalizzi

Sentito il Procuratore Generale dr. Gi.De. che ha concluso per la conferma della sentenza impugnata previa esclusione dell'aggravante contestata al capo 1).

La Parte Civile VA.MA. con l'avv. An.An. di Trento ha revocato la costituzione di parte civile come da atto allegato al verbale. Sentito l'avv. Il.Me. di Trento in sostituzione, come da delega, del difensore di fiducia avv. St.Gi., di Tione di Trento (TN) che conclude riportandosi ai motivi di appello chiedendo in subordine l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Il Procuratore Generale sulla domanda subordinata esprime parere contrario.

FATTO

Con sentenza in data 12/2/2014 del Tribunale di Trento in composizione monocratica, Ma.Ma. veniva ritenuta colpevole del reato di cui all'articolo 591 c.p., aggravato ai sensi dell'art. 36 legge 104/1992 (capo A) e del reato di violenza privata (capo B) e per questo condannata, uniti i reati sotto il vincolo della continuazione e più grave il primo, concesse le attenuanti generiche (da intendersi equivalenti alla contestata aggravante), alla pena di mesi nove di reclusione con i doppi benefici di legge, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte offesa, costituitasi parte civile, liquidati in via equitativa in Euro 2500. Il giudizio di responsabilità si fondava sulle dichiarazioni della parte offesa, Va.Ma., e dei parenti di questa.

Da esse emergeva che la sera del 15/2/2012, Ma.Ma., badante della Va., era tornata a casa ubriaca tanto che la figlia della Va., che quella sera aveva chiamato dalla Germania rendendosene conto, le aveva chiesto di passarle la madre che però aveva avuto solo pochi secondi per chiedere aiuto in quando la badante le aveva strappato di mano la cornetta del telefono (da tale episodio era scaturita d'imputazione sub capo B).

La Ma. aveva poi caricato la stufa a legna (del tipo economica) in maniera esagerata privandola anche dei cerchi metallici concentrici e se ne era andata a dormire al piano superiore.

In pochi minuti la fiamma si era alzata riempiendo la stanza di fumo e surriscaldandola con la anziana donna immobilizzata a letto in preda al terrore.

Il figlio della Va., Ga.Vi., giunto poco dopo, allertato dalla sorella dimorante in Germania, aveva, infatti, trovato la madre piangente e disperata, mentre dalla stufa uscivano fiamme alte e la stanza era caldissima e piena di fumo: solo dopo energici inviti la badante apriva la porta della sua camera presentandosi "ubriaca fradicia" e con gli indumenti addirittura inzuppati di vino.

Avverso la sentenza ha proposto appello la Difesa chiedendo l'assoluzione della propria assistita dal reato di cui all'articolo 591 codice penale per difetto dell'elemento soggettivo.

Era, infatti, emerso dalle deposizioni testimoniali che l'imputata aveva svolto le attività serali di cure e sostentamento della signora Va.: le aveva preparato la cena, l'aveva collocata letto e aveva acceso la stufa per riscaldare il locale: solo a questo punto si era spostata nella stanza da letto messa a sua disposizione al piano superiore dello stesso edificio.

Era quindi evidente l'insussistenza dell'elemento psicologico del delitto di abbandono di persone incapaci perché nel momento in cui ella si era allontanata non poteva avere consapevolezza di abbandonare l'anziana donna in una situazione di pericolo, pericolo che neppure si era poi concretizzato risolvendosi in un mero senso di turbamento e di disagio.

In subordine la difesa perorava una riduzione della pena.

Nelle more del procedimento interveniva la revoca di costituzione della parte civile.

MOTIVAZIONE

La sentenza merita conferma, salva la revoca delle statuizioni civili in ragione della revoca di costituzione di parte civile.

Va.Ma. era persona anziana (nata il 28/2/34) "con inabilità permanente e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita" come emerge dal verbale di accertamento sanitario dell'invalidità civile che ne acclarava anche la "condizione di handicap permanente in situazione di gravità", connessa ad una emiparesi e ad una frattura del femore, sicché deve ritenersi pienamente sussistente, in ordine al reato sub A) il suo stato di incapacità e anche quello di handicap richiesto per l'integrazione dell'aggravante contestata.

Quanto all'elemento soggettivo del reato de quo (nessuna contestazione viene sviluppata dalla Difesa con riguardo alla imputazione di violenza privata), merita ricordare che per costante giurisprudenza "l'abbandono è integrato da qualunque azione od omissione contrastante con il dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e da cui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o l'incolumità del soggetto passivo" e che sotto il profilo soggettivo è sufficiente il dolo generico ossia la "coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia la capacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo per la sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorra la sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo".

Non vi è dubbio che nel caso in esame l'imputata fosse pienamente consapevole, da un lato dello stato di totale invalidità motoria della persona a lei (proprio per questo) affidata e dall'altro non potesse ignorare, in condizioni di sobrietà, il rischio cui la esponeva caricando eccessivamente di combustibile la stufa economica e privandola della protezione dei cerchi di ferro per poi ritirarsi nella sua stanza e non garantire più alcuna vigilanza e cura all'anziana donna.

Giova ricordare che il figlio, tempestivamente allertato dalla sorella, trovò la madre disperata e la stanza piena di fumo, non potendo quindi dubitarsi che la parte offesa abbia subito nel frangente non un semplice disagio o turbamento, ma un vero e proprio trauma che solo l'arrivo del congiunto impedì che evolvesse verso un più drammatico esito.

Sono in tal senso emblematiche anche le dichiarazioni della stessa parte offesa che ha riferito di un grande spavento e di vane grida di aiuto rivolte alla badante che però, benché solo al piano superiore, non intervenne.

Ovviamente lo stato di alterazione per abuso di alcolici nel quale l'imputata si era volontariamente posta durante l'orario lavorativo non esclude né diminuisce l'imputabilità a norma dell'art. 92 c.p..

E' appena il caso di rilevare che il fatto, sia per le modalità della condotta che per il danno arrecato alla anziana ed invalida parte offesa, oltre che per il pericolo concretamente determinatosi di ben più gravi eventi, non soddisfa i parametri della lieve entità, rendendo inapplicabile l'invocata causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p.

Anche la pena, pienamente proporzionata ai parametri legali ed alla obiettività del fatto e di poco superiore al minimo edittale (modesto anche l'aumento ex art. 81 cpv. c.p.), va confermata.

Alla conferma della sentenza segue la condanna dell'imputata al pagamento delle spese del grado.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 del codice di procedura penale, conferma la sentenza impugnata e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali.

Revoca le statuizioni civili della sentenza.

Fissa il termine di giorni 40 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Trento il 5 giugno 2015.

Depositata in Cancelleria il 19 giugno 2015.